

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

## 5<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali)

### 21° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI VENERDÌ 23 APRILE 1976

Presidenza del Presidente CARON  
indi del Vice Presidente BOLLINI

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

##### Discussione e approvazione con modificazioni:

« Nuove disposizioni per la finanza regionale » (2517):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 286, 288, 289 e <i>passim</i>
BACICCHI . . . . .	289, 292
BOLLINI . . . . .	292, 293, 295
BROSIO . . . . .	289, 295
LI VIGNI . . . . .	292, 294, 295
MORLINO, ministro per le Regioni . . . . .	290, 292, 293 e <i>passim</i>
PALA . . . . .	290
REBECCHINI . . . . .	296
ROSA, relatore alla Commissione . . . . .	286, 288, 292 e <i>passim</i>

##### Discussione e approvazione:

« Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica recanti anticipa-

zioni di benefici economici ai dipendenti della pubblica amministrazione » (2546)  
(Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 282, 283, 284
ABIS, sottosegretario di Stato per il tesoro . . . . .	283
BACICCHI . . . . .	282
BROSIO . . . . .	283, 284
CAROLLO, relatore alla Commissione . . . . .	282
REBECCHINI . . . . .	283

#### Presidenza del Presidente CARON

La seduta ha inizio alle ore 11,35.

CORBA, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

## IN SEDE DELIBERANTE

## Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica recanti anticipazioni di benefici economici ai dipendenti della pubblica amministrazione » (2546)  
(Approvato dalla Camera dei deputati)

**P R E S I D E N T E.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica recanti anticipazioni di benefici economici ai dipendenti della pubblica amministrazione », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il relatore, senatore Carollo, di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

**C A R O L L O,** *relatore alla Commissione.* Il disegno di legge al nostro esame fa seguito ad accordi intervenuti tra il Governo e i rappresentanti della federazione CGIL-CISL-UIL, accordi che prevedono un'ulteriore spesa da parte dello Stato per miglioramenti retributivi a favore dei dipendenti dell'Amministrazione delle poste, dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e della Azienda autonoma dei monopoli. Si tratta di una spesa complessiva ammontante a 186 miliardi e 800 milioni di lire. I relativi accordi sindacali sono noti e credo che sia superfluo richiamarli. Un altro accordo sindacale prevede l'erogazione di 20.000 lire al mese a tutti i dipendenti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, con una spesa complessiva di 101 miliardi di lire.

La copertura, relativa alla previsione di cui agli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge, è ottenuta, per il 1975, a valere sui capitoli nn. 6856, 9001 e 9516 dello stato di previsione della spesa del Tesoro. Sono i capitoli dei fondi globali. Questo — ripeto — per quanto attiene l'anno 1975, cioè quella parte dei 186 miliardi — per la precisione 45 miliardi e 800 milioni — che gra-

va sul 1975. I restanti 141 miliardi sono posti a carico del capitolo 9001 dello stato di previsione del Tesoro per l'anno 1976. L'onere di 101 miliardi di lire derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del disegno di legge viene posto a carico, per il 1976, del fondo globale di parte corrente, facendo affluire sul relativo capitolo, il n. 6856 della Tabella 2, una quota parte delle maggiori entrate realizzate attraverso il nuovo meccanismo che anticipa il versamento delle ritenute d'imposta sugli interessi maturati sui depositi e conti correnti bancari e postali; ciò comporta un preventivo aumento, di pari importo, della previsione di entrata del capitolo 1026. Si tratta quindi, per quanto riguarda la copertura dei 101 miliardi relativi agli articoli 4 e 5, di un meccanismo piuttosto semplice e sostanzialmente corretto: anche per i restanti 186 miliardi e 800 milioni non mi pare vi siano obiezioni sostanziali da muovere.

Non vorrei ulteriormente attardarmi in una relazione che oltretutto non ci obbligherebbe ad entrare nel merito delle spese che lo Stato deve affrontare a seguito degli accordi stipulati con i sindacati; a noi compete, soprattutto, una valutazione in ordine alla correttezza della copertura finanziaria. E la copertura, sia pure con qualche dubbio, a mio avviso esiste. Pertanto, onorevole Presidente, mi dichiaro favorevole all'approvazione del disegno di legge.

**P R E S I D E N T E.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**B A C I C C H I.** A nome del mio Gruppo esprimo parere favorevole al disegno di legge in esame; il provvedimento, senza dubbio, fa carico sulla finanza dello Stato, ma trova una copertura, a mio parere, accettabile, anche se non sarebbe inopportuno qualche ulteriore chiarimento da parte del Governo. In realtà sappiamo tutti come questi problemi siano di soluzione assai complessa, specie nell'attuale momento; tuttavia qualche elemento positivo questo provvedimento lo contiene, in modo particolare per quanto

5<sup>a</sup> COMMISSIONE

21° RESOCONTO STEN. (23 aprile 1976)

riguarda il principio della contrattazione collettiva ed anche per alcuni aspetti degli accordi conclusi, che tendono ad eliminare certe zone di privilegio.

Per questi motivi ribadiamo il nostro voto favorevole al disegno di legge.

**R E B E C C H I N I.** Dichiaro anch'io, a nome del Gruppo della democrazia cristiana, che voterò a favore del disegno di legge in esame. È vero che questo provvedimento pesa sulla finanza pubblica e sul bilancio dello Stato in ispecie, per una cifra non indifferente e sulla quale purtroppo saranno necessarie ulteriori precisazioni, ma non c'è dubbio che esso sia utile in quanto fa seguito ad intese raggiunte a livello sindacale e serve ad anticipare dei benefici previsti per l'apparato statale non ulteriormente eludibili e rinviabili.

Vorrei cogliere l'occasione non solo per ringraziare il relatore e l'onorevole Presidente, ma anche per far osservare che la nostra Commissione in questi ultimi giorni sta svolgendo un lavoro a mio avviso particolarmente concreto e qualificante, se è vero, come è vero, che ha licenziato il disegno di legge sull'intervento nel Mezzogiorno, approvato ieri dalla Camera, il provvedimento sulla contabilità regionale e che sta per esaminare quello sulla finanza regionale; oggi stiamo per varare il presente disegno di legge che sul piano economico e sociale, specie nel contesto in cui operiamo, mi sembra non di poca importanza. Questo vorrei rilevare per sottolineare come in sede parlamentare, in particolare in questa Commissione, sul piano delle cose concrete, a livello legislativo, l'esigenza di approfondimento non sia vana e le intese fruttuose non sempre impossibili.

**B R O S I O.** Purtroppo non posso condividere interamente il favore delle altre parti politiche nei confronti del provvedimento in esame, anche se capisco che è dettato dalla necessità. Noi ci troviamo infatti di fronte ad accordi sindacali che non siamo in grado neanche di esaminare a fondo e che dobbia-

mo recepire così come sono, travasandoli in un provvedimento di puro finanziamento. Tutto ciò sarà necessario ed urgente, ma certamente non è il migliore dei modi per legiferare. Quando autorizziamo queste spese dovremmo avere il modo di analizzare, discutere ed esaminare a fondo gli accordi sindacali che si vogliono tradurre in spese statali, certamente notevolissime e tanto più notevoli ed incidenti sulla nostra finanza in momenti così gravi come quelli che essa sta attraversando attualmente.

Vorrei inoltre osservare che mentre proclamiamo la necessità di una politica di cautela, nel contempo siamo costretti in tutti i campi, direi siamo quasi travolti, ad aumentare costantemente le spese dello Stato. In altri termini, ci proponiamo di combattere l'inflazione ma non facciamo che incrementare il suo sviluppo anche per gli anni a venire. E questo è causato non solo da questo, ma anche da altri provvedimenti che dovremo ben presto esaminare: mi riferisco, ad esempio, a quello sulla finanza regionale. Si tratta di una situazione veramente paradossale. In questa condizione è difficile non riconoscere, da un lato, le esigenze di categorie che hanno delle aspettative e che soffrono della ripercussione sui loro bilanci familiari della situazione generale e, dall'altro, la esistenza di una situazione della finanza pubblica che non consente di assicurare ad esse miglioramenti per un avvenire relativamente vicino.

Per queste considerazioni non riteniamo di poter dare il nostro voto favorevole al disegno di legge in esame, pur non intendendo con questo prendere una posizione di indifferenza nei confronti delle esigenze dei pubblici impiegati, dei pubblici funzionari e delle loro famiglie. Dichiariamo pertanto che ci asterremo dalla votazione.

**P R E S I D E N T E.** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**A B I S,** sottosegretario di Stato per il tesoro. Ringrazio la Commissione per la comprensione dimostrata nei confronti di

questo provvedimento, anche perchè — come giustamente ha indicato il relatore — per la copertura, dovendo provvedere con urgenza, siamo ricorsi al capitolo 9001 del 1976 per una somma pari a 141 miliardi.

Vorrei assicurare al senatore Brosio che, essendo in preparazione un provvedimento di variazione di bilancio, intendiamo far fronte al vuoto che abbiamo creato in questo capitolo riportando all'originario ammontare l'accantonamento predisposto. L'utilizzazione di tali somme è stata dettata unicamente da motivi di urgenza.

Rinnovo il mio ringraziamento agli onorevoli senatori per il contributo dei loro interventi e per il voto favorevole che vorranno esprimere al disegno di legge in esame.

**P R E S I D E N T E.** Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 19.200 milioni per l'anno finanziario 1975 e di lire 59.400 milioni per l'anno finanziario 1976 ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica emanato in attuazione dell'accordo intervenuto il 7 novembre 1975 — tra il Governo ed i rappresentanti della federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e delle organizzazioni sindacali postelegrafoniche — e ratificato ai sensi dell'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382, recante disposizioni sul trattamento economico e sulle competenze accessorie del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

**B R O S I O.** Dichiaro che mi asterrò dalla votazione di tutti gli articoli e del disegno di legge nel suo complesso.

**P R E S I D E N T E.** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1.

*(È approvato).*

#### Art. 2.

È autorizzata la spesa di lire 23.900 milioni per l'anno finanziario 1975 e di lire 73.200 milioni per l'anno finanziario 1976 ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica emanato in attuazione dell'accordo intervenuto il 30 ottobre 1975 — tra il Governo ed i rappresentanti della federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e delle organizzazioni sindacali di categoria aderenti alla medesima — e ratificato ai sensi dell'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382, recante disposizioni sul trattamento economico e sulle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

*(È approvato).*

#### Art. 3.

È autorizzata la spesa di lire 2.700 milioni per l'anno finanziario 1975 e di lire 8.400 milioni per l'anno finanziario 1976 ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica emanato in attuazione dell'accordo intervenuto il 2 dicembre 1975 — fra il Governo ed i rappresentanti della federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e delle organizzazioni sindacali di categoria — e ratificato ai sensi dell'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382, recante disposizioni sul trattamento economico e sulle competenze accessorie del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

*(È approvato).*

#### Art. 4.

È autorizzata la spesa di lire 33.500 milioni per l'anno finanziario 1975 e di lire 67.500 milioni per l'anno finanziario 1976 ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo intervenuto il 26 gennaio 1976 e confermato il 15 e il 16 marzo 1976 — tra il Governo ed i rappresentanti della Federa-

zione unitaria CGIL-CISL-UIL e delle organizzazioni sindacali di categoria aderenti alla medesima — per la corresponsione dal 1° luglio 1975 di una somma di lire 20.000 mensili alle categorie di personale indicate nel decreto stesso.

Limitatamente ai riflessi economici derivanti dall'attuazione dell'accordo suindicato, non operano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 15 novembre 1973, n. 734, nonchè le disposizioni analoghe previste da successivi articoli della stessa legge.

*(È approvato).*

#### Art. 5.

La somma di lire 20.000 mensili con la stessa decorrenza e modalità stabilite dai decreti di cui ai precedenti articoli è corrisposta al personale dirigente indicato all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed ai segretari comunali e provinciali provvisti del trattamento dirigenziale.

*(È approvato).*

#### Art. 6.

Le somme di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 sono assegnate alle aziende medesime quale sovvenzione straordinaria del Tesoro. All'onere di complessive lire 186.800 milioni derivante dagli articoli citati si provvede quanto a lire 28.100 milioni, a lire 2.900 milioni ed a lire 14.800 milioni a carico, rispettivamente, dei capitoli n. 6856, n. 9001 e n. 9516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975 e quanto a lire 141 mila milioni mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976.

La previsione del capitolo n. 1026 dello stato di previsione delle entrate statali per l'anno finanziario 1976 è elevata da lire

800.000.000.000 a lire 901.000.000.000, in relazione alle maggiori entrate realizzate attinenti alle ritenute di imposta applicate sugli interessi maturati sui depositi e conti correnti bancari e postali.

In correlazione a tale maggiore entrata, lo stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976, iscritto al capitolo n. 6856 (fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso) è aumentato di lire 101 miliardi.

All'onere di lire 101.000.000.000 derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5 si provvede con corrispondente riduzione del fondo iscritto al citato capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli delle aziende autonome interessate.

*(È approvato).*

#### Art. 7.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, la delega per la riscossione dei contributi sindacali, rilasciata ai sensi dell'articolo 50 della legge 18 marzo 1968, n. 249, opera anche sulle lire 20.000 mensili nonchè sull'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni.

*(È approvato).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

A questo punto propongo una breve sospensione della seduta.

Poichè non si fanno osservazioni, rimane così stabilito.

*(La seduta è sospesa alle ore 12 e viene ripresa alle ore 12,30).*

**Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:****« Nuove disposizioni per la finanza regionale » (2517)**

**P R E S I D E N T E.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove disposizioni per la finanza regionale ».

Prego il relatore, senatore Rosa, di voler riferire alla Commissione sul disegno di legge.

**R O S A, relatore alla Commissione.** Riferirò molto brevemente, signor Presidente, perchè la materia, sia pure in via indiretta, è già stata ripetutamente trattata in sede di esame del provvedimento sulla contabilità regionale.

Mi pare che il disegno di legge al nostro esame faccia compiere notevoli e significativi passi avanti alla finanza regionale, atteso che queste proposte sono largamente ispirate alla esigenza di assicurare un adeguato sviluppo finanziario ai bisogni delle Regioni, garantendo nello stesso tempo, ed è questo il concetto che merita di essere richiamato, la massima autonomia della spesa. Tale principio è uno di quelli che ha sempre ispirato i disegni di legge in ordine anche alla contabilità oltre che alla finanza regionale.

È evidente che per la piena attuazione del nuovo meccanismo di contabilità regionale si rendeva necessario modificare l'architettura della legge finanziaria n. 280 del 1970, sia per assicurare alle Regioni gli adeguati mezzi finanziari, in riferimento anche al completamento della fase costituente delle Regioni stesse connessa all'attuazione della legge delega n. 382 del 1975, sia per favorire l'autonomia di spesa con previsioni certe e tempestive delle entrate in una visuale pluriennale, essendo la finanza regionale una finanza direi traslata dallo Stato.

Pertanto, il disegno di legge in esame sulla finanza regionale si pone come un primo passo in questo senso e deve essere consi-

derato anche come una fase di avvio del nuovo meccanismo di contabilità regionale.

Ritengo che il punto centrale del disegno di legge riguardi la modifica degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sulla finanza regionale e l'integrazione del fondo comune di sviluppo per gli anni 1975 e 1976.

Fatta questa breve premessa per introdurre il discorso di merito sull'articolato, passo subito a trattare dell'articolo 1, osservando che esso propone un sistema che modifica per il quinquennio 1976-1981 la formazione del fondo comune, mentre abolisce per lo stesso quinquennio gli attuali criteri di riparto tra le Regioni. Debbo dire in particolare, per quello che più direttamente interessa le maggiori attese delle Regioni, che, sulla base di una serie di consultazioni che ho avuto con il Governo, l'articolo 1 dovrebbe essere modificato in modo da soddisfare le più pressanti attese delle Regioni, nel senso di inserire, dopo il primo comma, i seguenti:

« Per l'esercizio finanziario 1976 la consistenza del fondo resta determinata, per l'applicazione della presente legge, in lire 767.495.200.000.

Per gli esercizi successivi, la quota di cui al primo comma viene determinata in modo da assicurare che in ciascuno esercizio la consistenza del fondo non sia comunque inferiore a quella come sopra determinata per il 1976 e maggiorata dall'applicazione ad essa della stessa percentuale di incremento, del gettito complessivo delle entrate indicate al primo comma, risultante dalle previsioni di entrata del bilancio dello Stato di ogni anno finanziario rispetto a quelle dell'anno finanziario 1976, sulla base dei progetti di bilancio presentati al Parlamento.

La consistenza del fondo resta determinata ai sensi del citato articolo 8 qualora risulti superiore a quella calcolata ai sensi del comma precedente ».

L'articolo prosegue quindi con il terzo comma quale risulta nel testo proposto dal Governo.

A questo punto desidero fare un breve commento. L'articolo 1, come dicevo, propo-

ne un meccanismo che modifica per il quinquennio 1977-1981 la formazione del fondo comune, mentre abolisce i criteri di riparto tra le Regioni. In particolare, va precisato che l'attuale sistema prevede che il fondo comune sia formato con la partecipazione, stabilita dall'articolo 8 della legge n. 281, ad alcuni tributi erariali. Alla quota base verrà così aggiunta annualmente un'altra quota attraverso una parte del complesso delle entrate tributarie dello Stato.

Qui occorre una precisazione: la quota ottenuta in base al congegno dell'articolo 8 viene determinata da un calcolo che assicura comunque l'importo di lire 767.495.200.000, risultante per l'anno 1976 dall'applicazione del provvedimento al nostro esame. Trattasi di una prima clausola di salvaguardia, che fissa, proprio nella misura non inferiore a quella testè detta, il fondo di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

A questa quota si aggiunge poi la percentuale di incremento annuo delle entrate tributarie dello Stato. Desidero chiarire, facendo un esempio pratico; se partiamo dal primo anno con la quota base dell'articolo 8 di lire 767.495.200.000 e si determina per lo stesso anno 1976 un aumento percentuale del gettito delle entrate tributarie del 10 per cento, in definitiva, sempre per l'anno 1976 avremmo: quota base più incremento del 10 per cento. Per il 1978, nella presunzione che ancora la seconda quota aumenti del 10 per cento, il meccanismo si realizza partendo dalla quota del fondo di cui all'articolo 8, di lire 767.495.200.000, sommando il 10 per cento del 1977 più il 10 per cento del 1978. Sicchè alla quota base del 1976 si applicherà un incremento percentuale del 20 per cento, e così di seguito per tutti gli incrementi in percentuale che dovessero realizzarsi negli anni successivi.

A questo punto è da rilevare un fatto veramente notevole. Dobbiamo dare atto alla sensibilità del ministro Morlino se si è voluto introdurre, per garantire alle Regioni il massimo del flusso finanziario, una seconda clausola di salvaguardia, che collega strettamente il processo di accrescimento delle disponibilità finanziarie regionali all'an-

damento delle entrate tributarie dello Stato, garantendo in ogni caso per le Regioni la maggiore misura possibile di incremento percentuale.

L'articolo 1, così formulato, garantisce un tetto minimo sia per la quota base, sia per la quota di incremento. Ma è sempre garantito alla Regione, in via ascendente e non più in formazione diagrammata, il massimo del flusso e delle assegnazioni delle somme da parte dello Stato. Questo comporta il grande vantaggio per le Regioni (poichè siamo partiti da una contabilità di bilancio pluriennale) di avere una base finanziaria che comunque non può diminuire rispetto alle previsioni fatte al momento della programmazione del bilancio; a parte i vantaggi finanziari notevoli che si avranno sempre in progressione aritmetica per quanto riguarda l'assegnazione.

Passando all'articolo 2 del disegno di legge, riteniamo di dover sottolineare che si è realizzata, nella stesura del Governo e nell'emendamento di cui più avanti darò lettura, una radicale modifica dell'articolo 9 della legge n. 281 del 16 maggio 1970, nel senso che si stabilisce, per il quinquennio 1977-1981, che il fondo di sviluppo sarà così costituito: da una quota fissa annua di lire 315 miliardi, pari al fondo 1976 di 277 miliardi, più l'onere annuo per l'applicazione degli accordi salariali dei dipendenti delle autolinee valutato in lire 38 miliardi; da una quota aggiuntiva variabile, corrispondente all'applicazione, alla predetta quota fissa, della componente prezzi nella variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato del penultimo anno precedente quello di riferimento del fondo, risultante dalla annuale « Relazione generale sulla situazione economica del Paese ». In sostanza, alla quota fissa di lire 135 miliardi si applicherà l'aumento percentuale pari all'indice costituito dalla componente prezzi.

A questo punto ritengo di dover far presente agli onorevoli colleghi che, d'accordo col Ministro, riconfermando nella sua dizione e nel suo significato il punto a), propongo, come fatto interpretativo, una modifica del punto b), nel senso di riformularlo nel mo-

do seguente: « da una quota variabile, corrispondente all'applicazione, alla predetta quota fissa di lire 315 miliardi, dell'incremento della componente prezzi nella variazione del prodotto intero lordo ai prezzi di mercato, verificatosi negli anni successivi al 1975 e risultante dalla Relazione generale sulla situazione economica del Paese ». Resta invariato il punto c).

Per esemplificare e chiarire la portata dell'articolo, specialmente per quanto riguarda la mia proposta interpretativa del punto b), dirò che, partendo dalla quota fissa di 315 miliardi, se durante l'anno seguente si verificasse un aumento di prezzi del 10 per cento, noi avremmo 315 più 31,5 miliardi. Questo per il 1977. Per il 1978, nella ipotesi di un ulteriore aumento del 10 per cento annuo, il meccanismo prevede la somma dei due incrementi percentuali (ossia 10 + 10), sicchè si avrà la quota fissa di 315 miliardi con una aggiunta di 63 miliardi, che sono il corrispettivo del 20 per cento di aumento. Progressivamente, in definitiva, si assommano tutte le percentuali che si saranno determinate.

Passando all'articolo 3 del provvedimento in esame, esso stabilisce che il fondo comune per il 1975 e quello per il 1976 vengono integrati, rispettivamente, di lire 78.750 milioni e di lire 72.660 milioni.

Le somme che abbiamo detto vengono ripartite per il 1975 in modo che a ciascuna Regione risulti attribuita la stessa somma del 1974, aumentata del 14 per cento; lo stesso per il 1976; ad ogni Regione risulta cioè attribuita la stessa somma del 1975, compresa la integrazione dell'aumento, di cui abbiamo già detto, del 14 per cento. L'importo che rimane verrebbe ripartito proporzionalmente alle quote definitivamente attribuite a ciascuna Regione per l'anno 1976.

Circa l'ipotesi formulata con l'articolo 3, occorre dire che l'integrazione doveva essere di 10 miliardi per il 1975 e per il 1976; poi, per il meccanismo di ripartizione, come risulta dal successivo articolo 4, si è preferito suddividere le somme in due articoli. Resta però, in conclusione, che mentre per il 1975 e il 1976 alle Regioni dovevano essere asse-

gnati 220 miliardi, il disegno di legge prevede 244 miliardi e 500 milioni, cioè un aumento notevole.

L'articolo 4 si propone, mi pare, di sistemare la parte relativa alle pendenze del 1974, 1975 e 1976 nel finanziamento degli oneri assunti dalle Regioni per i dipendenti delle autolinee. La proposta, peraltro, intende chiudere definitivamente la questione, restando inteso che per il futuro quest'onere deve rientrare negli ordinari fondi regionali (articolo 8 e articolo 9 della legge n. 281 del 1970). Si stanziavano quindi, per quanto riguarda il passato, 18 miliardi per il 1974, 55 miliardi 290 milioni per il 1975, 38 miliardi per il 1976, tutto ad integrazione dei rispettivi fondi di sviluppo, essendo interessate alla ripartizione anche le Regioni a statuto speciale. Vi è quindi la ripartizione che le Regioni, concordemente, hanno voluto assumere in seguito alla richiesta delle Regioni del Nord di essere soddisfatte integralmente delle somme già anticipate.

L'articolo 5 stabilisce che le integrazioni saranno iscritte nei bilanci delle Regioni per l'anno 1976. Le Regioni sono peraltro autorizzate ad assumere impegni per l'anno 1975, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

**P R E S I D E N T E .** Devo esprimere la mia meraviglia per questa dizione dell'articolo 5. Non riesco a comprendere cosa voglia in concreto significare.

**R O S A , relatore alla Commissione.** La sua osservazione è giusta; discuteremo di tale problema quando passeremo all'esame degli articoli.

L'articolo 5 è attinente all'imputazione delle somme previste nel disegno di legge. Le maggiori somme sono imputate ai fondi globali del bilancio dello Stato. Vi è anche un capitolo che si riferisce allo stanziamento per il Mezzogiorno; evidentemente l'eccedenza di questo finanziamento ha permesso una manovra interna.

Termino la mia esposizione, onorevoli colleghi, chiedendo il contributo delle vostre osservazioni. Sono convinto che il provvedi-



mento al nostro esame completi il discorso fortemente innovativo aperto con la legge quadro sulla contabilità regionale, avvantaggiando l'autonomia regionale e prevedendo l'assegnazione di maggiori fondi.

**Presidenza  
del Vice Presidente BOLLINI**

**P R E S I D E N T E.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**B R O S I O.** Onorevoli colleghi, dirò poche parole perchè il mio atteggiamento (fronte a questo provvedimento è quello di chi non ha avuto il tempo di studiarlo a fondo, e non intende pertanto prendere una posizione precisa in un senso o in un altro. Non posso tuttavia nascondere notevoli perplessità. È indiscutibile che il disegno di legge in esame, come ha detto il relatore, favorisca un afflusso maggiore di risorse alle Regioni. A tale riguardo non abbiamo nulla in contrario; riteniamo anzi che sia un risultato desiderabile, uno dei fini che ci si deve proporre in qualsiasi legislazione sulla finanza regionale. È stato anche affermato che si tratta di un provvedimento che garantisce maggiormente l'autonomia delle Regioni. Non voglio pronunciare giudizi e affermare che l'autonomia delle Regioni mi sembra menomata; mi pare però giustificato un punto interrogativo a questo proposito. Le Regioni dipendono in sostanza dalle sorti della finanza statale; risulta pertanto diminuita la loro autonomia. Per quanto riguarda l'opportunità di adottare l'uno o l'altro sistema, mi riservo uno studio più approfondito. Vorrei tuttavia osservare che con la proposta indicizzazione, per quello che concerne il fondo comune di cui all'articolo 8, si viene a realizzare un rapporto costante tra le entrate dello Stato e quelle delle Regioni, alle quali è garantito un minimo. Per ciò che attiene al fondo di cui all'articolo 9, vi è addirittura uno stretto collegamento con l'indice dei prezzi. Si tratta praticamente di uno di quei provvedimenti che istituzionalizzano la inflazione. Questi sono dei dubbi di caratte-

re generale ma seri, che possono essere prospettati senza suggerire altre soluzioni. Poichè non sono in grado di fare altri suggerimenti, non assumerò un atteggiamento molto netto di fronte a questo provvedimento. Ritengo però che per garantire l'autonomia regionale occorrerebbe assicurare una base solida di entrate mediante tributi autonomi delle Regioni. Probabilmente questo sistema sarebbe ideale, malgrado gli inconvenienti anche di carattere politico che potrebbero nascere se il diritto d'imposizione si estendesse anche alle Regioni. Credo però che con una sana impostazione della finanza locale si dovrebbero superare queste incertezze. Ho accennato a tale possibilità a titolo personale, ritenendola una soluzione teoricamente ideale, che non potrà mai essere praticamente attuata o sarà di difficile applicazione. Ho voluto semplicemente anticipare quello che dovrà essere il nostro contributo in avvenire.

Il provvedimento al nostro esame avrà una durata di cinque anni ed è dettato da necessità per le quali non riesco a vedere possibili alternative. Vorrei però far presente che le mie perplessità aumenterebbero qualora si intensificasse questo rapporto dinamico tra le entrate dello Stato e quelle delle Regioni; a tale riguardo alcune parti politiche hanno accennato a degli emendamenti. Pertanto, esprimeremo le nostre perplessità con l'astensione, salvo chiarimenti assolutamente convincenti che derivassero dalla discussione.

**B A C I C C H I.** Credo che il provvedimento sia opportuno, anche se nella situazione contingente in cui viene presentato non può affrontare interamente il problema della finanza regionale; esso tuttavia viene incontro ad una esigenza che abbiamo sentito e sulla quale la nostra Commissione ha lungamente dibattuto, al punto che potremmo anche rinunciare alla discussione di carattere generale per entrare subito nel merito degli articoli. Espresso il compiacimento per il fatto che il problema viene finalmente affrontato, chiedo un chiarimento su un punto che il tempo ristretto, avuto a disposizione per prendere visione del disegno di legge, non mi

5<sup>a</sup> COMMISSIONE

21° RESOCONTO STEN. (23 aprile 1976)

ha permesso di chiarire. Mi riferisco alla lettera c) dell'articolo 2, nella quale si parla della quota variabile per i programmi di sviluppo regionale, di cui all'articolo 9 della legge n. 281 e, in particolare, all'ultimo periodo, in cui si dice che, in sede di prima applicazione, affluiscono al fondo gli stanziamenti annuali previsti a favore delle Regioni dalle leggi 2 marzo 1974, n. 78, e 6 giugno 1974, n. 317. Vorrei sapere di quali leggi si tratta.

**P A L A .** Brevissimamente, per lasciare più spazio alla discussione dell'articolato. Desidero esprimere la soddisfazione e il compiacimento del Gruppo della democrazia cristiana per le difficoltà superate in tempi ristretti per giungere alla conclusione di tutta la vicenda legata alla legge sulla contabilità regionale e al provvedimento oggi all'esame. Non dico che noi in questo modo chiudiamo un discorso, ma certamente aggiungiamo un punto fermo dal quale potremo in seguito riprendere le mosse per consentire alle Regioni, in una visione globale dei problemi della finanza dello Stato, di procedere allo sviluppo che tutti auspichiamo. Non ho altro da dire e torno ad esprimere il parere favorevole della Democrazia cristiana al provvedimento.

**Presidenza  
del Presidente CARON**

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**M O R L I N O ,** *ministro per le Regioni.* Rispondo ai chiarimenti chiesti dal senatore Bacicchi dicendo che avevamo approntato un lungo elenco di leggi, risultate poi superate, e che contemporaneamente però il Parlamento aveva approvato altre leggi sulla stessa materia. Quindi sono rimaste indicate soltanto queste due che riguardano, mi pare, l'agricoltura e la sanità e seguono un principio comune e cioè il riferimento all'articolo 9 della legge n. 281. Il valore della lettera c) sta nel porre l'accento sugli scopi determinati degli stanziamenti, come abbia-

mo sottolineato anche nella legge sulla contabilità; crediamo che scopi determinati ci possono essere, per esempio, per interventi di carattere ecologico.

Passando alle osservazioni del senatore Brosio, vi è da osservare che il suo intervento è critico, ma chiaro e preciso. Io sono sinceramente convinto che il limite di cui parla il senatore Brosio non è il limite di una parte politica che non sa indicare una soluzione, ma è il limite oggettivo che incontra lo sviluppo dell'ordinamento regionale nel nostro paese. Lo sviluppo dell'ordinamento regionale è consentito in paesi a struttura omogenea; quando le strutture reali di un paese non sono omogenee, è chiaro che non si può avere una pienezza di articolazione di detto ordinamento, in particolare sotto il profilo dei trasferimenti economici. Perchè, allora, noi abbiamo dato vita all'attuazione dell'ordinamento regionale in ritardo rispetto al dettato costituzionale, ma in anticipo rispetto al concetto di uno sviluppo equilibrato della struttura omogenea del nostro paese? Perchè riteniamo che le Regioni stesse siano le migliori protagoniste per una politica di sviluppo riequilibrante, e perchè la realizzazione di questo principio si può e si deve fare con pluralità di soggetti. Ma naturalmente avendo realizzato le Regioni in anticipo rispetto a questa situazione ottimale, quando affrontiamo il discorso della finanza regionale, allora nascono i problemi. D'altro canto il costituente non a caso ha previsto una gamma articolata di interventi.

Ora, abbiamo lasciato fermo l'articolo 8 della legge n. 281, come base di questo ragionamento, compreso l'ultimo emendamento, per lasciare una traccia della seconda voce, ma una traccia anche questa indubbiamente importante per i suoi valori e per i suoi significati. Quindi, quel « qualora » che viene inserito non è solo una garanzia quantitativa, ma ribadisce il concetto che tutto il sistema è costruito in base a delle assegnazioni. Il sistema costituzionale non viene così stravolto dall'esigenza di provvedere; è però la difficile maturazione reale delle cose — e non della conoscenza delle cose — che non consente una soluzione più corretta di quel-

la che viene recepita. Viene per la prima volta ammesso che può esistere una riserva di autonomia finanziaria, senza ricadere nell'alternativa: o tributi propri o *grants* a carico del bilancio dello Stato. Questo rappresenta uno dei punti più alti della costruzione. Rispetto ad altri sistemi di autonomie questo rappresenta certamente un sistema più evoluto di quello dei semplici *grants* a carico del bilancio dello Stato; ugualmente si ha cioè una riserva di autonomia, pur attraverso questi meccanismi che sembrano innovativi e stravolgenti — la discussione su questa materia nelle sedi proprie è durata ben due anni — ma costituiscono comunque, secondo me, un fatto importante.

L'alternativa a questo sistema, infatti, quale sarebbe? Sarebbe che, anno per anno, discutendosi il bilancio dello Stato, in modo arbitrario si stabilirebbero ugualmente dei *grants*, ugualmente sussisterebbe l'inflazione e questa si correggerebbe in modo arbitrario. In tal modo invece viene disciplinato l'inevitabile conflitto che si verificherà a seguito dei fenomeni che ci sono davanti e che comunque accompagneranno per alcuni anni le vicende del nostro paese.

La limitatezza periodica del disegno di legge — per questo respingeremo un emendamento tendente a non limitarne l'operatività al quinquennio 1977-1981 — dipende dal fatto che abbiamo la pretesa non di considerare definitivo l'assetto della finanza pubblica, ma solo di introdurre un meccanismo capace di recepire gli effetti della legge n. 282, e di immaginare che in un lasso di tempo ragionevole si possano compiere dei passi avanti su quell'altra linea, che è poi la linea maestra dei tributi propri, nella misura in cui la condizione reale del paese consentirà di dare quel tanto di tributi propri che corrisponde ad un certo livello di omogeneità almeno di certi proventi, senza operare dei trasferimenti compensativi.

Desidero infine ringraziare gli onorevoli commissari per l'accoglienza che hanno voluto riservare al provvedimento in esame, anche se con delle puntualizzazioni così penetranti; ritengo però che esso resta importante, per l'ordinamento regionale, im-

portante anche per iniziare ad indicare i metodi della spesa pubblica, la via attraverso la quale — unica, a mio parere — si fa il risanamento della finanza pubblica. Ma la cosa più interessante — oggi come ieri — è portare innovazioni nel sistema della finanza pubblica attraverso le Regioni. Si diceva che con le Regioni cominciava un fatto nuovo nel nostro ordinamento, che è stato sempre ritenuto un fatto politico o di retorica di occasione; ora si dimostra che, nel concreto, risolvere il problema delle Regioni è l'unica via attraverso cui tutto ciò che era utopistico nel sistema della finanza pubblica, nel sistema degli ordinamenti, trova quell'ancoraggio di concretezza per il quale possiamo ben sperare delle difficili sorti del nostro paese, che sono affidate, comunque, al fatto che l'ordinamento si sviluppi con una continuità che garantisca la conferma del modello costituzionale, ma anche l'aderenza alle concrete, reali situazioni nelle quali la società che è chiamata ad essere interpretata da questo ordinamento si esprime e si manifesta.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Per gli esercizi finanziari 1977-1981 l'ammontare del fondo istituito con l'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è commisurato, oltre al gettito annuale delle quote di tributi erariali ivi indicati, ad una quota del complesso delle entrate tributarie dello Stato, al netto dei proventi dei dazi e diritti doganali, delle entrate fiscali dei monopoli, del lotto, delle lotterie e dei canoni radio TV.

Detta quota viene calcolata applicando all'ammontare del fondo — determinato ai sensi del citato articolo 8 ed elevato, se inferiore, all'importo di lire 767.495.200.000 risultante per l'anno 1976 dall'applicazione della presente legge — la stessa percentuale di incremento del gettito complessivo delle entrate indicate al precedente comma, risultante dalle previsioni del bilancio dello Stato rispetto a quelle dell'anno preceden-

5<sup>a</sup> COMMISSIONE

21° RESOCONTO STEN. (23 aprile 1976)

te, sulla base dei progetti di bilancio presentati al Parlamento.

La ripartizione del fondo, determinato ai sensi dei precedenti commi; viene effettuata in modo da attribuire ad ogni Regione lo stesso ammontare dell'anno 1976, maggiorato in modo proporzionale all'incremento del fondo stesso. Alle Regioni tale ripartizione sarà comunicata entro il 31 ottobre dell'esercizio precedente a ciascuno degli anni 1977-1981.

A questo articolo i senatori Bollini, Bacicchi, Corba, Li Vigni e Colajanni hanno presentato i seguenti emendamenti:

*Al primo comma, al primo rigo, dopo le parole « esercizi finanziari », sostituire le parole « 1977-1981 » con le altre: « a partire dall'anno 1977 »;*

*Al secondo comma, dopo le parole: « bilancio dello Stato », aggiungere le altre: « del 1970 » e sostituire le parole « dell'anno precedente » con le altre: « degli anni successivi »;*

*All'ultimo comma, dopo le parole: « degli anni », sostituire le parole: « 1977-1981 » con le altre: « a partire dal 1977 ».*

**BOLLINI.** Desidero far presente che, mentre mantengo i due emendamenti che tendono ad eliminare la scadenza del provvedimento al 1981, ritiro l'emendamento che si riferisce al meccanismo di adeguamento dell'articolo 8, presentato in considerazione del fatto che la primitiva proposta del Governo stabiliva una dinamica non soddisfacente. Il mio emendamento al riguardo indubbiamente era molto più favorevole all'incremento delle entrate dell'articolo 8 per le Regioni: tuttavia, poichè l'interpretazione data all'emendamento presentato dal Governo, tutto sommato, mi trova d'accordo, lo ritiro.

**PRESIDENTE.** Chiedo allora all'onorevole relatore di esprimere il proprio parere sul primo emendamento presentato dal senatore Bollini, insieme ai senatori Bacicchi, Corba, Li Vigni e Colajanni, tendente

a sostituire al primo comma, dopo le parole « esercizi finanziari », le parole « 1977-1981 » con le altre: « a partire dall'anno 1977 ».

**ROSA**, *relatore alla Commissione.* Mi dichiaro contrario a tale emendamento.

**MORLINO**, *ministro per le Regioni.* Anche il Governo è contrario.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, lo metto ai voti. *(Non è approvato).*

**BACICCHI.** Vorrei proporre non un emendamento, ma un semplice suggerimento al relatore, se ritiene di prenderlo in considerazione. A me pare che la dizione « è commisurato, oltre al gettito annuale delle quote ... », contenuta sempre nel primo comma dell'articolo in esame, sia non perfetta; sarebbe forse preferibile dire: « è costituito, oltre che dal gettito annuale delle quote ».

**ROSA**, *relatore alla Commissione.* Non sono d'accordo sulla nuova dizione suggerita dal senatore Bacicchi, perchè l'ammontare in questione è in effetti commisurato, rapportato, e non costituito.

**MORLINO**, *ministro per le Regioni.* Non abbiamo preso delle somme; quindi non è costituito, ma commisurato, perchè quelle somme non devono essere effettivamente introitate, ma sono calcolate. Insomma, essendo una percentuale, sono commisurate.

**LI VIGNI.** Cioè non entra il denaro della benzina, ma il denaro proveniente dalla benzina.

**MORLINO**, *ministro per le Regioni.* Esattamente.

**PRESIDENTE.** Passiamo pertanto all'emendamento sostitutivo del secondo comma, proposto dal relatore, di cui egli ha dato in precedenza lettura.

5<sup>a</sup> COMMISSIONE

21° RESOCONTO STEN. (23 aprile 1976)

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

*(È approvato).*

#### Art. 2.

L'ammontare del fondo istituito dall'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1981, è costituito:

a) da una quota fissa di lire 315 miliardi annui;

b) da una quota variabile, corrispondente all'applicazione, alla predetta quota fissa, della componente prezzi nella variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato del penultimo anno precedente quello di riferimento del fondo, risultante dalla annuale « Relazione generale sulla situazione economica del Paese »;

c) da una ulteriore quota variabile, determinata con la legge di bilancio, comprensiva degli stanziamenti annuali previsti da leggi di contenuto particolare per le quali è prevista la confluenza nel fondo regionale di sviluppo. Le finalità di tali leggi dovranno essere salvaguardate nella predisposizione dei programmi regionali di sviluppo. In sede di prima applicazione, affluiscono al fondo gli stanziamenti annuali previsti a favore delle regioni dalle leggi 2 marzo 1974, n. 78 e 6 giugno 1974, n. 317.

A questo articolo il senatore Bollini ha presentato un emendamento inteso a sostituire le parole « degli esercizi finanziari dal 1977 al 1981 » con le altre: « degli esercizi finanziari a partire dal 1977 ».

**R O S A**, *relatore alla Commissione.* Sono contrario per i motivi anzidetti.

**M O R L I N O**, *ministro delle Regioni.* Il Governo è contrario.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento presentato dal senatore Bollini.

*(Non è approvato).*

Il relatore ha presentato il seguente emendamento sostitutivo della lettera b) di questo articolo. Ne do lettura:

« b) da una quota variabile, corrispondente all'applicazione, alla predetta quota fissa di lire 315 miliardi, dell'incremento della componente prezzi nella variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, verificatosi negli anni successivi al 1975 e risultante dalla relazione generale sulla situazione economica del Paese ».

**B O L L I N I**. Signor Presidente, ritiro il mio emendamento a questa lettera b) in quanto la proposta del relatore, pur mancando di quella perfezione che io attribuisco alla mia, risolve ugualmente e in modo positivo il problema.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento proposto dal relatore alla lettera b) dell'articolo 2.

*(È approvato).*

Il senatore Bollini ha presentato il seguente emendamento alla lettera c) dell'articolo 2:

*Dopo le parole « legge di bilancio », aggiungere le seguenti:* « Tale quota, adeguata secondo il meccanismo previsto dalla lettera b) del presente articolo, viene di anno in anno aggiunta alla quota fissa di 315 miliardi ed è comprensiva ... ».

**R O S A**, *relatore alla Commissione.* Sono contrario perchè si tratta di una quota fissata di anno in anno dal Parlamento nella sua sovranità, tenendo conto e della consistenza del bilancio dello Stato e delle condizioni delle Regioni.

**M O R L I N O**, *ministro per le Regioni.* Il Governo è contrario.

5<sup>a</sup> COMMISSIONE

21° RESOCONTO STEN. (23 aprile 1976)

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento alla lettera c) dell'articolo 2 presentato dal senatore Bollini.

*(Non è approvato).*

Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

*(È approvato).*

### Art. 3.

Il fondo di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è integrato, per l'esercizio finanziario 1975, di lire 78.750 milioni.

Il medesimo fondo, per l'esercizio 1976, è integrato della somma di lire 72.660 milioni.

L'integrazione di cui al primo comma è ripartita tra le Regioni nel modo seguente:

Piemonte . . . . .	L. 5.350.000.000
Lombardia . . . . .	» 8.850.000.000
Veneto . . . . .	» 4.650.000.000
Liguria . . . . .	» 2.150.000.000
Emilia-Romagna . . . . .	» 10.500.000.000
Toscana . . . . .	» 8.800.000.000
Umbria . . . . .	» 1.150.000.000
Marche . . . . .	» 3.650.000.000
Lazio . . . . .	» 4.750.000.000
Abruzzi . . . . .	» 2.800.000.000
Molise . . . . .	» 300.000.000
Campania . . . . .	» 6.650.000.000
Puglia . . . . .	» 12.100.000.000
Basilicata . . . . .	» 1.200.000.000
Calabria . . . . .	» 5.850.000.000

L. 78.750.000.000

L'integrazione di cui al secondo comma è ripartita tra le Regioni nel modo seguente:

Piemonte . . . . .	L. 6.150.000.000
Lombardia . . . . .	» 4.000.000.000
Veneto . . . . .	» 4.900.000.000
Liguria . . . . .	» 1.760.000.000
Emilia-Romagna . . . . .	» 6.600.000.000
Toscana . . . . .	» 7.500.000.000

Umbria . . . . .	» 2.700.000.000
Marche . . . . .	» 6.100.000.000
Lazio . . . . .	» 2.000.000.000
Abruzzi . . . . .	» 3.700.000.000
Molise . . . . .	» 1.700.000.000
Campania . . . . .	» 8.100.000.000
Puglia . . . . .	» 6.600.000.000
Basilicata . . . . .	» 3.650.000.000
Calabria . . . . .	» 7.200.000.000

L. 72.660.000.000

*(È approvato).*

### Art. 4.

Al fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono assegnati i seguenti importi:

lire 18.000 milioni, quale contributo straordinario alle Regioni per gli interventi dalle stesse svolti in favore delle Società concessionarie di autolinee;

lire 55.290 milioni quale integrazione del fondo per l'anno 1975;

lire 37.900 milioni quale integrazione del fondo per l'anno 1976.

*(È approvato).*

### Art. 5.

Le integrazioni di cui alla presente legge sono iscritte nei bilanci delle Regioni per l'anno 1976.

Le Regioni sono peraltro autorizzate ad assumere impegni per l'anno 1975, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, fino a concorrenza delle integrazioni previste per lo stesso anno negli articoli 3 e 4 della presente legge.

**L I V I G N I .** Vorrei una delucidazione — ne avevamo parlato prima — dal relatore in merito a questo articolo.

**P R E S I D E N T E .** Ricordo benissimo; anche io vorrei saperne qualcosa di più.

5<sup>a</sup> COMMISSIONE

21° RESOCONTO STEN. (23 aprile 1976)

R O S A , *relatore alla Commissione*. Le Regioni già nel 1975 erano a conoscenza del fatto che nel bilancio dello Stato vi sarebbe stata una assegnazione, dai fondi globali, di 110 miliardi. Sulla base di ciò le Regioni hanno assunto degli impegni in eccedenza rispetto a quanto era stato ad esse assegnato dal Tesoro sul fondo comune. La tardiva variazione, che ora si propone, permette di far fronte a quegli impegni assunti dalle Regioni.

L I V I G N I . Allora le Regioni devono fare delle variazioni di bilancio.

R O S A , *relatore alla Commissione*. Esatto.

M O R L I N O , *ministro per le Regioni*. Praticamente le Regioni hanno fatto delle leggi e poi anche dei rendiconti in cui prima sulla pretesa — infondata — e poi sull'aspettativa — infondata — che i 110 miliardi, almeno in parte, sarebbero andati a tal fine, hanno fatto delle spese la cui copertura era assicurata dal bilancio dello Stato. Queste leggi noi le abbiamo respinte e allora le Regioni, in alcuni casi, hanno trovato la copertura in altre voci di bilancio; ora ripristinano quelle coperture e i rendiconti fatti in questo modo si regolarizzano. Si tratta di una facoltà, non di un obbligo dato alle Regioni: tanto è vero che, ad esempio, la Lombardia ha fatto una variazione perfetta sotto questo profilo e, non avendo bisogno per quel fine di quelle somme, ora le può utilizzare in maniera diversa.

L I V I G N I . Cioè fanno soltanto una variazione all'entrata.

M O R L I N O , *ministro per le Regioni*. Esatto.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 5.

(È approvato).

#### Art. 6.

Agli oneri di cui ai precedenti articoli 3 e 4, per il biennio 1975-76, in complessive lire 262.600 milioni, si provvede:

a) quanto a lire 18.000 milioni a carico del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973, a tal uopo intendendosi prorogato il termine di utilizzo indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64;

b) quanto a lire 110.000 milioni a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975;

c) quanto a lire 110.000 milioni e a lire 24.600 milioni mediante corrispondenti riduzioni, rispettivamente, degli stanziamenti dei capitoli 6856 e 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

B O L L I N I . Per dichiarazione di voto. Signor Presidente, devo dire di aver apprezzato lo sforzo del Governo per tener conto delle istanze delle Regioni e, in una certa misura, anche delle nostre. Certo, la legge non è come noi l'avremmo desiderata per alcuni punti che noi abbiamo fatto anche notare, ed è questo il motivo per il quale ci asteniamo dalla votazione.

B R O S I O . Desidero riconfermare la astensione del Gruppo liberale e sottolineare che, in questa occasione, abbiamo cercato di dimostrare grande comprensione nei confronti delle esigenze del Governo e delle Regioni; sia pure dopo qualche giorno di riflessione, abbiamo accettato che la discussione del provvedimento potesse avvenire in sede deliberante proprio perchè, ripeto, avevamo coscienza di questa necessità ed urgenza di

risolvere, sia pure in un modo, che consideriamo approssimativo e transitorio, il problema della finanza regionale.

**R E B E C C H I N I .** Molto brevemente, signor Presidente, per annunciare il voto favorevole della Democrazia cristiana all'approvazione del provvedimento e cogliere l'occasione per ringraziare il relatore, senatore Rosa, il quale — dopo lo sforzo compiuto ieri per varare il provvedimento relativo alla contabilità regionale — ci ha consentito oggi di discutere ed approvare il provvedimento sulla finanza regionale, che è di grande importanza anche dal punto di vista degli adempimenti di carattere funzionale delle Regioni, nel contesto di una democratica riforma dello Stato.

Vorrei anche rilevare, non prima di aver ringraziato il ministro Morlino ed il presidente Caron, che con tanto impegno ha presieduto in questi giorni la nostra Commissione, come dall'approfondimento di questi problemi si possa desumere che gli sforzi che noi compiamo non sono vani. Mi sembra infatti si evinca chiaramente come dal provvedimento relativo alla finanza regionale, da quello sulla contabilità regionale approvato ieri, dallo stesso provvedimento da noi varato oggi a favore degli statali, nonchè dalla legge sul Mezzogiorno discussa nei giorni scorsi (che ritengo sia uno dei provvedimenti più qualificanti della legislatura) sia possibile, in sede parlamentare e dopo i necessari approfondimenti, raggiungere un accordo tra tutti i Gruppi sulle cose concrete, varando delle norme giuste ed utili per il paese.

**R O S A , relatore alla Commissione.** Desidero ringraziare il senatore Rebecchini per aver voluto usare parole benevole nei confronti del lavoro da me svolto che, del resto, non è che l'espressione dell'impegno che tutti noi portiamo nello svolgimento del nostro mandato di parlamentari.

Credo sia anche bene ricordare e sottolineare come, in un momento difficile per le istituzioni del nostro paese, il Parlamento resti il punto di riferimento più sicuro

per quanti desiderano il miglioramento e la crescita della Nazione.

Aggiungo che, soprattutto per il provvedimento sulla contabilità regionale, decisivo è stato il contributo di lavoro della Sottocommissione e di quanti si sono adoperati per riuscire a superare tutte quelle difficoltà che si frapponevano alla conclusione della normativa approvata ieri. Il programma di lavoro seguito, le ipotesi che ci hanno guidato comportano anche una valutazione politica a favore della maturità del processo sempre più avanzato della nostra democrazia, anche per quanto attiene ai rapporti interni alle forze politiche. Mi pare sia il caso di ricordare la posizione aperta ed equilibrata del partito liberale e del partito comunista, che stanno a dimostrare, per l'appunto, la concretezza dello sforzo compiuto da tutte le forze politiche presenti in Parlamento per dare al paese leggi concrete e sempre migliori.

Prima di concludere, devo esprimere il mio apprezzamento per l'impegno che, come sempre, il presidente Caron ha messo nella direzione dei nostri lavori, nonchè la considerazione mia e del mio Gruppo nei confronti del ministro Morlino, che tanto egregiamente assolve al suo compito di Ministro della Repubblica.

**P R E S I D E N T E .** Desidero a mia volta esprimere il mio compiacimento per il fatto che la Commissione abbia mantenuto il suo impegno, che reputo di privilegio, di occuparsi in modo concreto delle Regioni.

Mi auguro che dalle leggi da noi approvate in questi giorni scaturisca un miglior funzionamento delle stesse, nonchè rapporti più semplici tra le Regioni e lo Stato.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 13,50.*